

# Assemblea Regionale Siciliana

## CLX. SEDUTA

VENERDI 25 MARZO 1949

(ANTIMERIDIANA)

Presidenza del Presidente CIPOLLA

### INDICE

	Pag.
Disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949 » (152, 152 A, 152 B, 152 C, 152 D) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE . . . . .	377, 379, 380, 381, 382, 383, 384
GUARNACCIA . . . . .	377
SCIFO . . . . .	379
D'ANTONI . . . . .	380
LA LOGGIA, <i>Assessore alle finanze</i> . . . . .	380, 381, 382, 383
CASTROGIOVANNI, <i>Presidente della Commissione e relatore di maggioranza</i> . . . . .	380, 381, 383, 384
BONFIGLIO, <i>relatore di minoranza</i> . . . . .	383
CALTABIANO . . . . .	384, 385
RESTIVO, <i>Presidente della Regione</i> . . . . .	384
Sull'ordine dei lavori:	
RESTIVO, <i>Presidente della Regione</i> . . . . .	385
AUSIELLO . . . . .	385
PRESIDENTE . . . . .	385
Sul processo verbale:	
PRESIDENTE . . . . .	377

La seduta è aperta alle ore 10.

### Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Il processo verbale della seduta precedente sarà letto in quella successiva, essendo in corso di redazione.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949 », (152, 152 A, 152 B, 152 C, 152 D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge relativo agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1° luglio 1948-30 giugno 1949.

E' iscritto a parlare l'onorevole Guarnaccia. Ne ha facoltà.

GUARNACCIA. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, non avrei voluto prendere la parola, nella discussione di questo bilancio, per due ragioni: la prima, perchè potremmo quasi dire di trovarci ormai di fronte ad un bilancio consuntivo e non ad un preventivo; la seconda, perchè anch'io porto una piccola parte di responsabilità in questo bilancio. Trattandosi, però, della discussione del primo bilancio che la prima Assemblea regionale ha la responsabilità di approvare, voglio esprimere il mio modestissimo pensiero, brevemente, onde evitare delle divagazioni spesso tanto pregiudizievoli all'economia delle nostre discussioni.

Ho seguito molto attentamente le varie discussioni che si sono fatte intorno al bilancio di previsione dell'anno finanziario 1948-49. Ho molto apprezzato quanto i precedenti oratori hanno detto, spinti certamente dall'entusiasmo di vedere una Sicilia migliore. Non possiamo dire, però, che essi abbiano esaurientemente discusso, in concreto, il bilancio in esame, nè potevano del resto portare una esauriente critica allo stesso, perchè avrebbero trovato

ostacolo nell'estrema limitazione delle entrate.

Un bilancio, specie nella parte delle spese, dovrebbe rispecchiare, dal punto di vista tecnico-amministrativo, l'attività che gli amministratori hanno intenzione di esplicare concretamente. Tale loro intenzione non può risultare interamente dalle cifre del bilancio in esame, in quanto essa è limitata dalla scarsa disponibilità dei fondi, senza i quali un bilancio, nella parte delle spese, diverrebbe una burla.

Noi sappiamo, ordunque, anche perchè lo ha autorevolmente affermato il relatore di minoranza onorevole Anselmo (ve ne è anche larga traccia nella relazione di maggioranza) che le nostre entrate non sono sufficienti neppure per far fronte alle più elementari spese ordinarie. Che genere di programma integrale volete dunque formulare, onorevoli colleghi?

Auguriamoci che le iniziative di costruttività, espresse con molta tecnica e competenza nei vostri discorsi, possano trovare reale consistenza almeno in parte, nei tanto discussi fondi E.R.P. e nel fondo di solidarietà nazionale, che ci è dovuto a norma dell'articolo 38 dello Statuto siciliano.

Se così non fosse, potreste sentirvi dire dall'onorevole Assessore alle finanze: sono indubbiamente apprezzabili le proposte che avete avanzato, anch'io vi avevo pensato; non potevo, però, prospettare ciò che non avrei potuto in seguito pagare; non sarei stato, se ciò avessi fatto, un leale amministratore.

Parlare dei bisogni della Sicilia è molto facile, perchè essa ha bisogno di tutto.

Esistono soltanto le bellezze naturali che Dio ha voluto largamente donare a questa magnifica terra, forse per compensare le gravi ingiustizie che, attraverso i tempi, essa ha dovuto subire proprio da quegli stessi uomini, che avrebbero avuto il dovere di tutelarne gli interessi. Chi non è a conoscenza di quanto non vi sia da fare nel campo della industria, dell'agricoltura, della scuola del lavoro dell'assistenza, compresa quella sanitaria?

Molti di questi problemi sono stati prospettati da precedenti oratori, altri forse saranno prospettati da oratori che seguiranno. Ma, a mio parere, così facendo noi snaturiamo un poco la discussione del bilancio, per portarla soltanto nel campo programmatico. Io penso che, in sede di bilancio, le proposte che i vari oratori hanno fatto, avrebbero dovuto essere seguite da cifre, rapportate alle possibilità fi-

nanziarie del bilancio in esame, onde evitare che esse restino limitate al campo teorico.

Per non cadere, dunque, in quello che io ritengo un errore di discussione, non vi espongo dei programmi, riservandomi di prospettarli in altra sede più opportuna; reputo più utile fare al Governo regionale delle raccomandazioni sul come spendere i fondi effettivamente stanziati in bilancio.

Raccomando in primo luogo il rispetto assoluto della gradualità, della necessità della spesa, senza tener conto, come ha ben detto in questa Aula l'onorevole Franco, delle sollecitazioni più o meno interessate, se non altro, dal punto di vista politico.

Vi sono dei bisogni urgenti, improrogabili, per i quali è necessario intervenire subito, perchè qualunque ritardo potrebbe pregiudicare, a volte, anche la vita umana.

Nel campo della scuola, per esempio, — voglio parlarvi di problemi che conosco un po' più da vicino — è necessario ed urgente rimettere in efficienza gli edifici e l'attrezzatura scolastica, e costruire altri edifici; queste esigenze sono strettamente legate al problema dell'analfabetismo, perchè se tutti i bambini, obbligati dalla legge, dovessero frequentare le scuole, non potrebbero trovar posto in quelle attualmente esistenti, in massima parte anguste ed improvvisate. Anche in questo campo bisogna procedere con scrupoloso criterio di gradualità, cosa in fondo abbastanza facile, se l'Assessorato per i lavori pubblici vorrà agire in stretto contatto con quello per la pubblica istruzione, il quale non ha mancato di condurre una scrupolosa inchiesta, graduando le necessità di tutti gli edifici scolastici della Regione.

Bisogna intervenire inoltre prontamente anche nel campo dell'assistenza. Vi sono casi veramente pietosi.

Non bisogna aspettare che la gente bussi alla porta per poi vedersi molto spesso respinta. E' necessario in questo delicato campo prevenire le esigenze mediante tempestive leggi di carattere sociale.

E' tempo, onorevoli colleghi, che non si speculi più sull'assistenza, particolarmente su quella per i figli del popolo. L'assistenza, specie nella scuola, deve perdere il carattere caritativo. Lo Stato, la Regione, i Comuni devono prontamente ed efficacemente intervenire, incalzati da un imprescindibile dovere sociale. Chi richiede, per le sue necessità, di usufruire



dei benefici di tale assistenza, deve avere la coscienza di esercitare un diritto conferitogli dalla legge e non la perplessità mortificante di ricevere un beneficio che potrebbe subire oscillazioni diverse, secondo le diverse convenienze, anche di natura politica, di questa o di quella altra associazione caritativa, comunque denominata.

Faccio anche in questo campo sociale le mie più vive raccomandazioni al Governo regionale, perchè intervenga prontamente sempre entro i limiti imposti dalle entrate.

Non mi dilungo di più, onorevoli colleghi: gli esempi, da me citati, potranno servire di guida al Governo regionale per tutti gli altri casi che rivestano uguali caratteri di urgenza.

Coerente con le mie premesse vorrei concludere ritornando sulla questione delle entrate.

Senza sufficienti entrate, ripeto, è minata la nostra esistenza autonoma. Cosa bisogna fare, dunque, onorevoli colleghi?

I suggerimenti si rilevano concordemente dalle due relazioni di maggioranza e di minoranza. In primo luogo bisogna realizzare la riforma tributaria, in secondo luogo occorre fare pressione sul Governo centrale perchè esso ci dia i fondi necessari alla nostra vita: è questo un suo preciso dovere non soltanto morale, ma anche legale, perchè sancito dall'articolo 38 del nostro Statuto.

La riforma tributaria, improntata ad una maggiore giustizia sociale, non dovrebbe però essere realizzata con eccessivo criterio fiscale; esso potrebbe in tal senso comprimere le varie attività economiche e fallire allo scopo; potrebbe finanche esaurire le fonti del reddito e rendere odiosa la nostra autonomia.

Nulla vieta, però, anche per ragioni di giustizia, di rivedere il nostro meccanismo tributario, in modo da perequare, quanto più possibile, gli oneri fiscali e da impedire, con criteri di rigore, qualsiasi evasione.

Dopo di questo, onorevoli colleghi, non resta che premere sul Governo centrale, fargli capire che le stesse ragioni che lo spinsero a concedere alla Sicilia l'autonomia, sussistono, per quanto riguarda la concessione dei mezzi finanziari, perchè questa autonomia possa vivere. Se è vero che l'autonomia siciliana — come bene ha dimostrato in questa Assemblea l'onorevole Caltabiano, facendo, opportunamente, dei richiami storici — fonda le sue radici sui torti subiti nel passato; resta perfettamente giustificata l'erogazione,

da parte dello Stato, di una congrua somma, che ci consenta di risolvere i nostri problemi più urgenti e di adeguarci alle regioni italiane più progredite.

Ciò deve essere chiesto con risolutezza e con energia, onorevole Restivo, e con la coscienza di chiedere in base a un nostro giusto diritto. Costi quel che costi!

Perchè la nostra opera possa essere efficace bisogna formare anzitutto la coscienza autonomistica del nostro popolo, bisogna che esso sia pienamente convinto dell'utilità di questo nuovo strumento amministrativo; questo comporta, da parte nostra, il dovere di amministrare bene anche se abbiamo a disposizione, attualmente, delle risorse finanziarie molto limitate. Bisogna illuminare il nostro popolo sui benefici effettivi dell'autonomia, anche se occorra, a questo scopo, radunarlo nelle piazze, così come l'onorevole Alessi ha solennemente promesso di fare.

BIANCO. E non ha fatto!

GUARNACCIA. Onorevole Restivo, signori del Governo, non abbiate eccessiva fiducia nelle frequenti e quasi sempre inutili peregrinazioni romane. Il Governo centrale, come risulta da una lunga esperienza, non cederà mai per amore. Noi possiamo vincere la nostra battaglia soltanto se sapremo opporre al Governo centrale quel baluardo insormontabile, costituito dal popolo siciliano cosciente della utilità della sua intangibile conquista. (Applausi)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Scifo.

SCIFO. Poichè l'Aula è deserta vi rinunzio; avevo da fare dei rilievi, ma l'Assessore alle finanze non è in Aula. Mi riservo di prendere la parola allorquando verranno discusse le singole parti del bilancio.

PRESIDENTE. Onorevoli deputati, è necessario che la discussione prosegua.

DI MARTINO. L'onorevole Scifo può parlare ai deputati presenti nell'Aula.

ARDIZZONE. Prego l'onorevole Scifo di prendere la parola.

SCIFO. Sono dolente, ma non posso che ribadire quanto ho detto poc'anzi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole D'Antonio, che fa parte della Commissione per la finanza, a prendere la parola.

D'ANTONI. Faccio presente che non sono iscritto a parlare.

PRESIDENTE. Poichè giunge in questo momento l'onorevole Assessore alle finanze, invito gli onorevoli deputati iscritti a parlare a prendere la parola: in caso contrario dovrò dichiarare chiusa la discussione generale.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Mancano, in questo momento, molti componenti della Commissione, fra cui i relatori; chiedo, quindi, che la seduta venga sospesa per alcuni minuti.

VERDUCCI PAOLA. E' necessario che vengano presi dei provvedimenti contro gli assenti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge. Chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

D'ANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONI. Ricordo all'Assemblea che solo da poco tempo faccio parte della Commissione per la finanza. Conseguentemente non ho preso parte ai lavori relativi all'esame del bilancio e non credo di poter sostituire il relatore. L'assenza del Presidente della Commissione e relatore di maggioranza è, peraltro, a mio avviso, pregiudizievole per un compiuto svolgimento della discussione.

PRESIDENTE. Onorevole D'Antoni, noi abbiamo delle responsabilità. Il bilancio dovrebbe essere approvato entro il 31 marzo. E' necessario che i lavori procedano.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Mi rendo conto perfettamente, e nessuno può farlo più di me, delle necessità che la discussione sul bilancio sia conclusa al più presto; è evidente che noi dobbiamo esaurire la discussione entro il 31 marzo, essendosi l'Assemblea impegnata in questo senso, ed avendo stabilito che non sarebbero state concesse proroghe all'esercizio provvisorio. Nè peraltro il Governo intende chiederne.

Debbo fare rilevare, però, che è necessario

ascoltare, affinchè possa svolgersi la discussione, nella quale stiamo per addentrarci, i relatori della maggioranza e della minoranza. Essi, nelle discussioni delle sedute precedenti, si sono fermati all'esame della parte generale; e non hanno riferito all'Assemblea sui singoli capitoli del bilancio. Occorre quindi che siano presenti tutti i componenti della Commissione. Due di essi sono attualmente presenti in Aula, fra cui l'onorevole Scifo, che è stato relatore alla Commissione per la parte che riguarda la pubblica istruzione e che potrebbe riferire su tale ramo di amministrazione. Non credo però che sia conveniente disorganizzare la discussione, seguendo un ordine diverso da quello che la Commissione ha stabilito nella sua relazione scritta.

Approvatasi la parte che riguarda le entrate, sulla quale abbiamo ampiamente discusso e che quindi non dovrebbe dar luogo a contestazioni, si dovrebbe incominciare la discussione, secondo l'ordine seguito dalla Commissione, dalla rubrica relativa agli organi e servizi generali della Regione per passare poi all'altra relativa all'Assessorato per le finanze e così via.

Faccio quindi istanza perchè la seduta venga sospesa per alcuni minuti.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 11,45)

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli. Ne dò lettura:

#### Art. 1.

« E' autorizzato l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che, per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, sono riservate allo Stato, e il versamento nella Cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, giusto lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella A). E' altresì autorizzata l'emaneazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio finanziario medesimo. »

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Chiedo di parlare.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione aderisce pienamente al passaggio all'esame dei singoli articoli del disegno di legge. L'articolo 1, onorevoli colleghi, riflette l'entrata. Per quanto riguarda questo articolo, la maggioranza della Commissione, si rimettono a quanto è stato largamente espresso nelle relazioni rispettive.

La Commissione è favorevole all'approvazione dell'articolo al quale, come avrete rilevato dalla relazione, non ha apportato alcun emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 1.

(E' approvato)

Art. 2.

Gli Assessori, ciascuno per la materia di propria competenza, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'anno finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949 in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tabella B).

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Questo articolo prevede l'approvazione della tabella B, la quale si riferisce alle spese, in parte ordinaria ed in parte straordinaria. L'articolo 2 potrà — io penso — essere approvato soltanto dopo che l'Assemblea avrà esaminato nei singoli capitoli le spese ordinarie e quelle straordinarie. La Commissione propone, quindi, di rinviare la discussione sull'articolo 2 e di procedere all'esame dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere la sua opinione in merito alla proposta della Commissione.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Il Governo aderisce.

PRESIDENTE. Interpello l'Assemblea sulla proposta di sospensione dell'esame dell'articolo 2.

(E' approvata)

Passiamo, allora, all'articolo 3. Ne dò lettura:

Art. 3.

« Agli effetti di cui all'art. 40 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

La iscrizione delle somme occorrenti, nei capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, sarà disposta con decreto dell'Assessore per le finanze. »

(E' approvato)

Art. 4.

« Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, l'Assessore per le finanze potrà autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai termini dell'art. 56 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato. »

(E' approvato)

Art. 5.

« I capitoli di spesa, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli riportati negli elenchi nn. 3 e 4, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale sarà disposta l'iscrizione, dovrà essere emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le finanze, sentita la Giunta regionale.

Tale decreto dovrà essere presentato all'Assemblea per la convalida.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 4, il decreto con il quale sarà disposta l'iscrizione, potrà essere emanato dall'Assessore per le finanze. »

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. La Commissione, nella elaborazione del proprio testo,

aveva introdotto un emendamento all'articolo 5: in seguito, però, ad un chiarimento dello Assessore alle finanze, questo emendamento non ha più ragione di esistere. Io prego, pertanto, l'onorevole Assessore alle finanze di chiarire all'Assemblea, così come ha fatto alla Commissione, le ragioni per cui l'emendamento, tecnicamente, non è proponibile.

La Commissione pertanto rinuncia all'articolo proposto e si rimette a quello del Governo.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. La Commissione per la finanza aveva proposto il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 5: « Tale decreto dovrà essere presentato alla Assemblea per la convalida ». In altri termini, i decreti, con i quali si dispongono le variazioni dei capitoli, devono essere convalidati dall'Assemblea. La Commissione dava ragione dell'emendamento, riferendosi a quanto è disposto nell'articolo 42 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Orbene, onorevoli colleghi, l'articolo 5 non fa nessun riferimento alle spese straordinarie impreviste, di cui si parla nell'articolo 42 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; esso si riferisce, viceversa, all'articolo 41 dello stesso regolamento che prevede le spese fisse e d'ordine. Ed allora, mentre resta stabilito, che, ogni qualvolta si dovrà procedere ad iscrizioni di spese impreviste, nei vari capitoli del bilancio, mediante prelevamenti degli appositi fondi-spese, per queste, che non hanno riferimento con quelle previste dall'articolo 5, si procederà con decreto dello Assessore alle finanze sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 42 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; viceversa, in ordine alle spese, alle quali si riferisce l'articolo 41 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e, quindi l'articolo 5, non occorrerà questa convalida. Per queste ragioni, il Governo aveva invitato l'onorevole Presidente della Commissione per la finanza a valutare l'opportunità di non insistere sull'emendamento proposto.

PRESIDENTE. La votazione dovrà, quindi, avvenire sul testo dell'articolo proposto dal Governo.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Preci-

samente, perchè la Commissione rinuncia a quello da essa proposto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dal Governo, che è il seguente:

#### Art. 5.

« I capitoli di spesa, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dello art. 41 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli riportati negli elenchi nn. 3 e 4, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale sarà disposta l'iscrizione, dovrà essere emanato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per le finanze, sentita la Giunta Regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 4 il decreto con il quale sarà disposta l'iscrizione, potrà essere emanato dall'Assessore per le finanze. »

(E' approvato)

#### Art. 6.

« Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1948-49, le seguenti spese straordinarie:

a) *Presidenza della Regione e servizi dipendenti*, L. 570.000.000 delle quali: L. 110 milioni per contributi straordinari per la stampa, lo spettacolo ed il turismo, L. 360 milioni per spese concernenti la beneficenza (Amministrazione degli Enti locali) e L. 100 milioni per spese concernenti sovvenzioni ad Enti e privati per l'impianto ed il funzionamento di mense popolari e cucine economiche (Servizi dell'Alimentazione);

b) *Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste*, L. 1.200.000.000 per opere concernenti la difesa e l'incremento dell'agricoltura, delle foreste e della bonifica integrale;

c) *Assessorato dei Lavori Pubblici*, L. 2 miliardi 250.000.000 per opere pubbliche di carattere straordinario;

d) *Assessorato della Pubblica Istruzione*, L. 171.000.000 per spese straordinarie inerenti alla pubblica istruzione, delle quali L. 150 milioni per scuole differenziate;

e) *Assessorato dell'Industria e del Commercio*, L. 465.000.000 di cui: per spese concernenti l'incremento dell'industria L. 300 milioni, dello artigianato L. 5.000.000 e del com-



mercio L. 50.000.000; per incoraggiare e sviluppare l'industria mineraria L. 100.000.000, e peschereccia L. 10.000.000;

f) *Assessorato del Lavoro e della Previdenza ed Assistenza Sociale*, L. 250.000.000 di cui: L. 200.000.000 per spese concernenti l'assistenza e la previdenza e L. 50.000.000 per spese concernenti la cooperazione;

g) *Assessorato dell'Igiene e della Sanità*, L. 500.000.000.

Le somme per opere e spese di carattere straordinario restano stabilite negli importi indicati nel primo comma del presente articolo. Tali somme saranno iscritte nelle rubriche delle varie Amministrazioni, sia a capitoli già istituiti, modificandone se necessario la denominazione; sia a capitoli da istituire, con decreti dell'Assessore per le Finanze da emanarsi su parere conforme delle Commissioni legislative riunite per la Finanza e per il ramo di Amministrazione cui si riferisce la spesa.

Alla ripartizione tra gli Assessorati competenti delle somme derivanti dal « Fondo di solidarietà nazionale », dovuto dallo Stato ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione, sarà provveduto con legge dell'Assemblea. »

BONFIGLIO, *relatore di minoranza*. Facio precisa istanza, perchè la discussione dell'articolo 6 venga rinviata.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni resta stabilito che l'esame dell'articolo 6, come quello dell'articolo 2, è sospeso.

#### Art. 7.

« E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle amministrazioni provinciali, nei limiti dei fondi iscritti e di quelli che sarà necessario inscrivere al capitolo n. 195 dello stesso stato di previsione della spesa. »

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Noi accettiamo la proposta di soppressione di questo articolo, fatta dalla Commissione. Abbiamo eliminato in sede di variazioni di bilancio il fondo creato in relazione a questo articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole presidente della Commissione per la finanza.

CÁSTROGIOVANNI, *Presidente della Com-*

*missione e relatore di maggioranza*. Onorevoli colleghi, la Commissione ha proposto la soppressione dell'articolo 7 ed il Governo vi aderisce. La Commissione insiste dunque sulla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 7.

(L'articolo 7 è soppresso)

#### Art. 8.

« L'assessore per le finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli della spesa delle varie Amministrazioni della Regione, i fondi iscritti ai capitoli nn. 198 e 199 della rubrica « Assessorato delle Finanze » per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949.

L'Assessore per le finanze è autorizzato altresì ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche tra questi i fondi iscritti ai capitoli indicati nel comma precedente del presente articolo. »

(E' approvato)

Poichè è stato soppresso l'articolo precedente, l'articolo 8 diviene articolo 7.

#### Art. 9.

« Con decreti dell'Assessore per le finanze possono essere istituiti, nelle rubriche della parte straordinaria delle varie Amministrazioni della Regione, capitoli denominati « Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente. »

Alla iscrizione delle relative somme occorrenti si provvede, del pari, con decreti dello Assessore per le finanze. »

(E' approvato)

Quest'articolo diviene articolo 8.

#### Art. 10.

« E' approvato il bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1. »

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo che la discussione di quest'articolo venga sospesa.

PRESIDENTE. Interpello la Commissione perchè esprima il suo parere in ordine alla richiesta presentata.

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Aderisco alla richiesta del Governo a nome della Commissione. Questa non ha proposto alcun emendamento, ma ha fatto, tuttavia, delle osservazioni che meritano di essere chiarite in Assemblea.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, resta stabilito che la votazione dell'articolo 10 — che diverrebbe articolo 9 — è sospesa, a somiglianza di quanto si è fatto per l'articolo 2 e per l'articolo 6.

Art. 11.

« E' approvato il seguente riepilogo, dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949. »

E' evidente, onorevoli colleghi, che questo articolo diviene articolo 10. Essendo stata sospesa la discussione degli articoli 2, 6 e 10, questo articolo non potrà essere discusso se non dopo che saranno approvati gli altri articoli.

MAJORANA. Mi pare che manchi la formula della pubblicazione.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. La inseriremo alla fine aggiungendo un articolo apposito.

PRESIDENTE. Dopo che avremo esaminato tutti gli articoli.

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. La Commissione insiste su quanto ha precedentemente proposto nella relazione: che si proceda cioè alla discussione sul bilancio, seguendo l'ordine che venne prefissato dal disegno di legge ed accettato dalla Commissione; che si proceda alla discussione delle spese per singoli rami d'amministrazione.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Commissione, la prego di precisare la sua proposta.

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione e relatore di maggioranza*. Propongo che si discuta in primo luogo lo stato di pre-

visione delle spese per gli organi e servizi generali della Regione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, resta così stabilito.

CALTABIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALTABIANO. Onorevole Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidererei conoscere se nelle spese stanziare per l'esercizio finanziario 1948-49 per il funzionamento dell'Alta Corte siano computate anche le anticipazioni, che la Regione ha fatto — ed ha fatto bene a farle — per la corresponsione degli assegni ai componenti dell'Alta Corte, nominati dallo Stato. Faccio, quindi, istanza perchè l'onorevole Assessore alle finanze voglia dare dei chiarimenti in proposito.

La Commissione ha rilevato e sottolineato nella sua relazione che lo Stato fino ad ora non ha creduto di corrispondere gli assegni ai membri dell'Alta Corte nominati dallo Stato stesso; ed in tale atto noi vediamo un'azione ostile al funzionamento di questo organo costituzionale.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Rispondo, anzitutto, al rilievo dell'onorevole Caltabiano. Il problema dell'Alta Corte, non è un problema di sistemazione finanziaria; esso è stato affrontato nella legge che ha dato esecuzione agli articoli del nostro Statuto.

In questa legge è stato sancito che l'Alta Corte ha un bilancio proprio, e che le sue spese sono sostenute dallo Stato e dalla Regione, nella proporzione di metà per ciascuno. L'Alta Corte ha, quindi, un suo bilancio, perchè così stabilisce una legge dello Stato, legge di esecuzione di una norma costituzionale. L'amministrazione dell'Alta Corte si svolge, pertanto, con criteri di autonomia.

Esiste un onere della Regione siciliana e un onere dello Stato: l'impegno di entrambe le parti a versare all'Alta Corte una cifra corrispondente al 50 per cento del complessivo delle spese necessarie per il suo funzionamento. La Regione siciliana ha stanziato nel suo bilancio la somma di 5 milioni come quota presuntiva corrispondente al 50 per cento delle spese per il funzionamento dell'Alta Corte. Su questa cifra ha versato al Presidente dell'Al-



la Corte un anticipo, la cui entità non posso, in quest'istante, precisare. Per quanto attiene all'amministrazione interna dell'Alta Corte, debbo precisare che essa si svolge secondo criteri di autonomia, che saranno, in sede di rendiconto, riferiti alla Regione siciliana e allo Stato; ma sui quali nè l'una nè l'altro possono preventivamente ingerirsi a causa della delicatezza dell'organo, cui è affidata la funzione più alta fra quante vengono considerate nella struttura dello Stato moderno, dal punto di vista del diritto pubblico.

CALTABIANO. Poichè la mia è stata quasi una interpellanza, se il Presidente dell'Assemblea mi consente, vorrei rispondere.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALTABIANO. In via sommaria sono soddisfatto; l'assegnazione di cinque milioni come quota presuntiva mi sembra, però, esigua.

La Presidenza della Regione, forse, avrà per il momento provveduto soltanto a stabilire le indennità e gli onorari. Tenga presente, onorevole Restivo, che l'Alta Corte non ha in Roma nemmeno una sede in affitto; essa usufruisce, di volta in volta, dell'ospitalità che le viene concessa; consiglierei, quindi, che questa cifra di 5 milioni, destinata al bilancio autonomo dell'Alta Corte sia aumentata.

#### Sull'ordine dei lavori.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. A me sembra necessario che la discussione, per la importanza che essa assume, non vada smiuzzata disorganicamente nei particolari di ogni singolo capitolo; occorre che l'esame di ogni rubrica sia preceduto da una breve relazione riassuntiva, resa da un membro della Commissione, e da un esame che l'Assemblea farà in rapporto, anche, ai singoli capitoli, ma sempre nel quadro di una visione di sintesi, per ogni ramo di amministrazione. Io quindi propongo che l'ordine dei lavori si svolga secondo lo schema della relazione della Commissione: si inizi cioè la discussione dello stato di previsione della spesa, per quanto attiene alla Presidenza della Regione ed ai servizi dipendenti, ma si inizi con una breve precisazione, da parte della Commissione, dei rilievi che essa abbia ritenuto di dover fare

in questo settore, in rapporto al bilancio. Si proceda, quindi, sulla base di questo binario, tracciato dalla stessa Commissione.

Si potrà, poi, passare ad una discussione, anche breve, ma che, comunque, ci darà la possibilità di rilevare gli elementi che interessano l'Assemblea, nella sua funzione di responsabilità isolana, sia dal punto di vista del bilancio stesso, che nei confronti della pubblica opinione. Esaurito l'esame della rubrica della Presidenza della Regione potremo passare alle successive rubriche degli Assessorati per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici e così via di seguito. Vorrei però che la discussione, piuttosto che procedere attraverso una lettura dei capitoli del bilancio, avesse invece una sua impostazione organica; si iniziasse cioè — come ho già accennato — con una relazione della Commissione in rapporto ai rilievi formulati nella relazione scritta, a cui facesse seguito un dibattito dell'Assemblea, entro i limiti che la responsabilità di ogni deputato vorrà assegnare al dibattito stesso, in ordine ai punti vivi, politicamente vivi, della nostra discussione sul bilancio. Pregherei, pertanto, che quest'ordine dei lavori venga accettato, affinchè l'Assemblea proceda con un senso di collaborazione in un esame così delicato.

AUSIELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUSIELLO. La Commissione è d'accordo sull'ordine dei lavori, per la discussione del bilancio, proposto dal Presidente della Regione; nel senso, cioè, che si discuta con indirizzo sintetico e non con un esame analitico, capitolo per capitolo, voce per voce. L'esame analitico è già stato fatto dalla Commissione, nelle numerose sedute che essa ha tenuto.

Noi abbiamo esaminato il bilancio voce per voce, ed il nostro lavoro esonera l'Assemblea dall'esame minuzioso di ogni singolo capitolo.

La Commissione vuole una discussione breve — vorrei dire al Presidente della Regione che siamo d'accordo su questo —; non vorremmo però che venga esclusa l'iniziativa di interventi da parte di qualsiasi membro della Assemblea, che voglia richiamare l'attenzione su un determinato problema, in un particolare settore.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Que-

sto è naturale. Convengo pienamente con quanto ha precisato l'onorevole Ausiello.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono opposizioni, resta stabilito che la discussione si svolgerà secondo quanto è stato testè concordato.

La seduta è rinviata alle ore 17 di oggi per

il seguito dello svolgimento dell'ordine del giorno odierno.

**La seduta è tolta alle ore 11,50.**

---

DALLA DIREZIONE RESOCONTI E STUDI LEGISLATIVI

IL DIRETTORE

*Dott. Giovanni Morello*

---

TIPOGRAFIA S. PEZZINO E F. - PALERMO



# Assemblea Regionale Siciliana

---

## A L L E G A T O

AL RESOCONTO DELLA ~~CLX~~ SEDUTA (ANTIM.) DEL 25-3-1949

CLX

Tabella A: Stato di previsione dell'entrata della  
Regione siciliana per l'anno finanziario  
dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.



# Assemblea Regionale Siciliana

## ALLEGATO

Tabella A. Stato di previsione dell'entrata della  
Regione siciliana per l'anno finanziario  
dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.



STATO DI PREVISIONE

del'ENTRATA della Regione Siciliana per l'anno finanziario  
dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949

TABELLA A.

CAPITOLI

Competenza  
per  
l'anno finanz.  
1948-49

Denominazione

N° anno  
finanz.  
1948-49

CAPITOLI

Denominazione

Competenza  
per  
l'anno finanz.  
1948-49

TITOLO I — ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I — Entrate effettive

Redditi patrimoniali della Regione

- 1 Redditi dei terreni e fabbricati del demanio . . . . .
- 2 Redditi dei beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono redditi di beni immobili . . . . .
- 3 Proventi delle miniere, stabilimenti minerari e sorgenti di acque minerali — Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio delle miniere della Regione (art. 7 e 25 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443) . . . . .
- 4 Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche (art. 7 del testo unico della legge 11 dicembre 1933, n. 1775, e art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285) . . . . .
- 5 Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve di pesca e caccia . . . . .
- 6 Proventi delle concessioni di spiagge e pertinenze marittime e lacuali . . . . .
- 7 Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica e pertinenze ad esse relative (art. 100 delle norme sulla bonifica integrale approvate con R. decreto 12 febbraio 1933, n. 215) . . . . .
- 8 Proventi delle trazzere . . . . .
- 9 Interessi su titoli di debito pubblico e su titoli di credito privati di proprietà della Regione — Interessi dovuti sui crediti della Regione e dividendi su quote di capitale azionario, conferite dalla Regione . . . . .
- 10 Proventi dei canali dell'antico demanio . . . . .

- 11 Proventi di qualsiasi natura inerenti al demanio della Regione, non specificatamente elencati . . . . .
- Totale dei redditi patrimoniali della Regione . . . . .
- Proventi della Gazzetta Ufficiale
- 12 Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni speciali e dalla vendita della Gazzetta Ufficiale della Regione . . . . .
- 13 Proventi delle inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale della Regione e su pubblicazioni speciali . . . . .
- Totale dei proventi della Gazzetta Ufficiale . . . . .
- Tributi
- Imposte dirette
- 14 Imposta sui fondi rustici . . . . .
- 15 Imposta sui fabbricati . . . . .
- 16 Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .
- 17 Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo . . . . .
- 18 Imposta ordinaria sul patrimonio (R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100) . . . . .
- 19 Imposta sui redditi delle azioni emesse dalle Società aventi sede nella Regione e sui frutti dei titoli al portatore emessi nella Regione da Società, Istituti ed Enti diversi dallo Stato o dalla Regione (R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, modificato dal R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1713, convertito, con modificazione, nella legge 18 aprile 1941, n. 278, e art. 10 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito, con modificazione, nella legge 9 febbraio 1942, n. 96 e art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384) . . . . .
- 20 Imposta straordinaria progressiva sui redditi distribuiti dalle Società commerciali di qualsiasi specie comprese le Società cooperative, ed in genere tutti gli Enti che abbiano fini industriali e commerciali escluse le Aziende Municipalizzate (art. 1 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito

N° anno  
finanz.  
1948-49

Competenza  
per  
l'anno finanz.  
1948-49

500.000  
23.250.000  
2.200.000  
2.800.000  
5.000.000  
750.000.000  
18.500.000  
1.500.000.000  
250.000.000  
140.000.000  
250.000



C A P I T O L I		Competenza per l'anno finanz. 1948-49
Denominazione		
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49
		1948-49



CAPITOLI		CAPITOLI		
No anno finanz. 1948-49	Denominazione	Competenza per l'anno finanz. 1948-49	Denominazione	
42	Diritto del 5% sull'introito delle rappresentazioni e esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e artt. 8 e 9 del regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1926, n. 1368)		52	Tasse di pubblico insegnamento
43	Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto e al galoppo e sugli introiti lordi delle scommesse (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, artt. 6 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 78 e R. decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538)	50.000	53	Dritti di verificazione dei pesi e delle misure, ecc., diritto di taratura sulle sostanze ed i preparati radioattivi di cui all'art. 6 del regolamento per l'esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, approvato con decreto ministeriale 10 giugno 1924 (G. U. n. 167 del 17 luglio 1924)
44	Tassa di bollo sulle carte da giuoco (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277)	10.000	54	Dritti ed emolumenti catastali esclusi quelli riscossi con le modalità stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2162, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ed i dritti sui certificati catastali di cui ai nn. 2 e 3 della tabella A allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545, con la estensione di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 777
45	Tasse ed imposte indirette sugli affari di qualsiasi natura, non specificatamente elencate	50.000	55	Dritti sui certificati catastali ed altri stabiliti dai nn. 2, 3, 6 e 7 della tabella A allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1924, n. 2162, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545, con la estensione di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 777
	Totale delle tasse ed imposte indirette sugli affari	8.721.530.000	56	Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario (art. 11 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595)
	<i>Dogane ed imposte indirette sui consumi</i>		57	Multe inflitte dall'autorità giudiziarie ed amministrative
46	Imposta sul consumo del caffè (R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1256, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84)	50.000.000	58	Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (art. 119 del testo unico approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740)
47	Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206)		59	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (art. 124 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)
48	Dogane e dritti marittimi	3.000.000	60	Provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico - Somma pari al valore delle cose medesime non più rintracciabili o esportate definitivamente, senza licenza, da versarsi dai contravventori (artt. 58 a 70 della legge 1 giugno 1939, n. 1049)
49	Società di confine	550.000.000	61	Proventi e dritti di qualsiasi natura inerenti ai servizi pubblici minori
50	Diritto di licenza sulle merci ammesse all'importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero (R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 804, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 32, modificato dal R. decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249) —	200.000.000		Totale dei proventi di servizi pubblici minori
51	Dritti doganali e imposte indirette sui canoni di qualsiasi natura, non specificatamente elencati	26.000.000		
	Totale delle dogane e imposte indirette sui consumi	829.000.000		
		per memoria		per memoria
				155.400.000
				43.000.000
				17.000.000
				17.500.000
				8.600.000
				800.000
				25.000.000
				41.000.000
				1.400.000
				900.000
				per memoria
				155.400.000



C A P I T O L I		C A P I T O L I	
No anno finanz. 1948-49	Denominazione	Denominazione	Competenza per l'anno finanz. 1948-49
proventi e contributi speciali			
71	Contribuzioni a carico dei ricevitori o speditori di merci, imbarcate o sbarcate nei porti della Regione, nelle spese di funzionamento degli uffici del lavoro portuale e nelle spese di vigilanza - Canoni di imprenditori portuali per concessione di esercizio di imprese di lavoro nei porti - Contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro per provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale degli operai portuali - Proventi eventuali degli uffici suddetti (art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 289)		500.000
72	Quota del 5% del provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative alle imposte comunali di consumo (legge 23 giugno 1939, n. 901)		per memoria
73	Quota del 55% del provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative al pagamento di quote a favore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (art. 4 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1179, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 283)		per memoria
74	Addizionale 2% alla tassa comunale per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 272 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366)		per memoria
75	Addizionale a favore delle provincie nella misura del 50% delle tasse automobilistiche applicate in base al decreto legislativo Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 85 (art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 130)		per memoria
76	Preventi dei restauri delle opere di antichità e d'arte eseguiti per conto di privati e di enti diversi dalla Regione (art. 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1240)		per memoria
77	Provento delle indennità dovute per trasgressioni alle norme sulla protezione delle bellezze naturali (articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497)		per memoria
78	Contributi nelle spese per gli organi dell'Industria e del lavoro e contributi per le prove, ispezioni e verifiche effettuate ad escensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone (art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, art. 17, terzo comma, del R. de-		per memoria
Rimborsi e concorsi nelle spese			
62	Contributi di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico o col concorso della Regione (art. 16 e 20 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, art. 1)	30.000	
63	Contributi a carico dei Consorzi per opere idrauliche di seconda categoria (R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688)	per memoria	
64	Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (art. 235 del testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e R. decreto 12 novembre 1936, n. 2244)	per memoria	
65	Somme da versare da privati per le spese della vigilanza esercitata dal Corpo delle miniere sulle ricerche e concessioni minerarie e per agevolazioni varie in favore delle industrie (R. decreto-legge 30 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519, R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive disposizioni per l'incremento della produzione)	300.000	
66	Rimborso da parte dei Comuni, delle spese anticipate per l'approvvigionamento idrico dei Comuni medesimi nei periodi di siccità	per memoria	
67	Contributi di Comuni, Camere di Commercio e di altri Enti nelle spese di funzionamento degli Ispettorati dell'agricoltura, istituiti con la legge 13 giugno 1935, n. 1220 (art. 4 e 11 della legge medesima e legge 8 giugno 1942, n. 1079)	300.000	
68	Rimborso da Aziende autonome, delle spese di ogni genere sostenute per loro conto dall'Economato Regionale	per memoria	
69	Rimborso dallo Stato di quota parte delle spese ordinarie di funzionamento degli Uffici che svolgono nella Regione attività statale e regionale (stipendi, premio giornaliero di presenza, compenso per lavoro straordinario, compensi speciali, sussidi, cancelleria, ecc.)	per memoria	
70	Entrate diverse e ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa inseriti nella parte ordinaria del bilancio	2.000.000	
Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria)		2.630.000	



C A P I T O L I		C A P I T O L I	
N° anno finanz. 1948-49	Denominazione	Competenza per l'anno finanz. 1948-49	Denominazione
79	Dritti dovuti per operazioni di visita e prova di autoveicoli ed altre prove previste dall'art. 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740	per memoria	88 Proventi e contributi speciali di qualsiasi natura
80	Somma da versare ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 ottobre 1933, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 446, da destinarsi a contributi per la piccola edilizia scolastica	per memoria	Totale dei proventi e contributi speciali (parte ordinaria)
81	Proventi e contributi di cui alle lettere a), c), d), f) ed ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 settembre 1939, n. 288 destinati per la cinematografia scolastica (art. 12 della legge 23 giugno 1939, n. 803)	per memoria	Entrate diverse
82	Adizionale 5% alle imposte dirette erariali, imposte di successione, manomorta, registro, ipotecaria, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli (art. 1 del R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, modificato con l'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100)	per memoria	Tassa del 10% sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari in forza dell'art. 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1932, n. 1675 e somme da versarsi dagli ufficiali medesimi agli uffici del Registro giusta gli artt. 3 e 4 della legge medesima
83	Importo della sopratassa ettariale sulle riserve di caccia e della sopratassa sui divieti di caccia, da destinarsi a norma dell'art. 92 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016	300.000.000	Provento della vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato col R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016
84	Importo della sopratassa sulle licenze di caccia e di uccellazione, da destinarsi a norma dell'art. 92 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016	per memoria	Ricupero di spese anticipate per voltare catastali fatte d'ufficio
85	Importi delle sopratasse sulle licenze di pesca da destinarsi a norma del R. decreto legislativo 7 giugno 1946, n. 581	per memoria	Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa della Regione Siciliana (art. 3 della convenzione per il servizio di cassa della Regione Siciliana, approvata con D.P.R. 3 dicembre 1947, n. 22-A)
86	Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle norme sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (testo unico approvato dal R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016)	per memoria	Ritenute sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, sulle retribuzioni e sulle pensioni (legge 7 luglio 1876, n. 3212, art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1910, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144; e R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898)
87	Dritti e contributi di cui all'art. 4, numeri 2, 3 e 4, della legge 11 aprile 1933, n. 612, da destinare per la protezione degli animali	25.000	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei centri di rifornimento quadrupedi (legge 3 aprile 1933, n. 287)
		per memoria	Quota spettante alla Regione sui diritti riscossi dai Comuni per la macellazione dei bovini, di cui all'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832 e successive modificazioni
		per memoria	Quota spettante alla Regione, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1920, n. 577, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sul contributo fisso riscosso dai Comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione
		per memoria	Dritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzati animali in importazione od in esportazione (art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
		per memoria	

C A P I T O L I		C A P I T O L I	
N° anno finanz. 1948-49	Denominazione	Competenza per l'anno finanz. 1948-49	Denominazione
79	Dritti dovuti per operazioni di visita e prova di autoveicoli ed altre prove previste dall'art. 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740	per memoria	88 Proventi e contributi speciali di qualsiasi natura
80	Somma da versare ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 ottobre 1933, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 446, da destinarsi a contributi per la piccola edilizia scolastica	per memoria	Totale dei proventi e contributi speciali (parte ordinaria)
81	Proventi e contributi di cui alle lettere a), c), d), f) ed ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 settembre 1939, n. 288 destinati per la cinematografia scolastica (art. 12 della legge 23 giugno 1939, n. 803)	per memoria	Entrate diverse
82	Adizionale 5% alle imposte dirette erariali, imposte di successione, manomorta, registro, ipotecaria, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli (art. 1 del R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, modificato con l'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100)	per memoria	Tassa del 10% sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari in forza dell'art. 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1932, n. 1675 e somme da versarsi dagli ufficiali medesimi agli uffici del Registro giusta gli artt. 3 e 4 della legge medesima
83	Importo della sopratassa ettariale sulle riserve di caccia e della sopratassa sui divieti di caccia, da destinarsi a norma dell'art. 92 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016	300.000.000	Provento della vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato col R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016
84	Importo della sopratassa sulle licenze di caccia e di uccellazione, da destinarsi a norma dell'art. 92 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016	per memoria	Ricupero di spese anticipate per voltare catastali fatte d'ufficio
85	Importi delle sopratasse sulle licenze di pesca da destinarsi a norma del R. decreto legislativo 7 giugno 1946, n. 581	per memoria	Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa della Regione Siciliana (art. 3 della convenzione per il servizio di cassa della Regione Siciliana, approvata con D.P.R. 3 dicembre 1947, n. 22-A)
86	Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle norme sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (testo unico approvato dal R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016)	per memoria	Ritenute sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, sulle retribuzioni e sulle pensioni (legge 7 luglio 1876, n. 3212, art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1910, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144; e R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898)
87	Dritti e contributi di cui all'art. 4, numeri 2, 3 e 4, della legge 11 aprile 1933, n. 612, da destinare per la protezione degli animali	25.000	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei centri di rifornimento quadrupedi (legge 3 aprile 1933, n. 287)
		per memoria	Quota spettante alla Regione sui diritti riscossi dai Comuni per la macellazione dei bovini, di cui all'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832 e successive modificazioni
		per memoria	Quota spettante alla Regione, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1920, n. 577, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sul contributo fisso riscosso dai Comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione
		per memoria	Dritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzati animali in importazione od in esportazione (art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
		per memoria	



CAPITOLI		CAPITOLI			
No anno 1948 - 49	Denominazione	Competenza per l'anno finanz. 1948-49	No anno 1948 - 49		
Denominazione			Denominazione		
98	Provento della vendita di stori e vaccoli . . . . .	50.000	108	Tassa a titolo cauzionale per l'esportazione temporanea di cose di interesse artistico o storico, escluse le opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalgia ad oltre 50 anni (art. 40 della legge 1 giugno 1939, n. 1089) . . . . .	per memoria
99	Versamenti eseguiti per le analisi di revisione dei campioni di farina e di pane, previsti dall'art. 15 della legge 17 marzo 1932, n. 368 e dagli artt. 21 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1932, n. 904, per l'applicazione della legge medesima . . . . .	per memoria	109	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso . . . . .	150.000
100	Dritto dovuto sulla seta tratta semplice, presentata agli stabilimenti di stagionatura ed assaggio (art. 18 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1566, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1158) . . . . .	per memoria	110	Ricupero di crediti verso funzionari e contabili e loro coresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti ed iscritti nei campioni demaniali (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanne pronunciate dalla Corte dei Conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 774) . . . . .	per memoria
101	Tasse annue d'ispezione sulle farmacie e le officine di prodotti chimici e di preparati galenici (artt. 123 e 145 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e sui gabinetti medici e gli ambulatori dove si applicano la radioterapia e la radioterapia, ovvero dovute da possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico (art. 196 del testo unico predetto e art. 18 del R. decreto 28 gennaio 1935, n. 145) . . . . .	50.000	111	Ricupero di crediti verso funzionari e contabili e loro coresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti e non iscritti nei campioni demaniali (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanne pronunciate dalla Corte dei Conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776) . . . . .	per memoria
102	Contributo delle farmacie, escluse quelle rurali, per la costituzione del fondo previsto dall'art. 2 del R. decreto 14 febbraio 1935, n. 344, e destinato al rimborso ai Comuni di parte della spesa sostenuta per l'indennità di residenza ai farmacisti nominati in seguito a concorso (art. 115, III comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . .	100.000	112	Versamenti da parte di Associazioni sindacali e di altri Enti delle economie realizzate ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18) . . . . .	per memoria
103	Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia (art. 61 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1929, n. 1016) . . . . .	30.000	113	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del demanio e dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . . . .	11.000.000
104	Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette versate direttamente dai debitori . . . . .	per memoria	114	Entrate eventuali e diverse degli Assessorati . . . . .	5.500.000
105	Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette . . . . .	300.000	Totale delle entrate diverse (parte ordinaria) . . . . .		19.530.000
106	Dritto fisso a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia e degli scarichi nei porti, di carbon fossile (art. 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1108 e art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1857) . . . . .	300.000	TITOLO II — ENTRATE STRAORDINARIE		
107	Tassa progressiva per l'esportazione di cose di interesse artistico o storico, escluse le opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalgia ad oltre 50 anni (art. 37 della legge 1 giugno 1939, n. 1089) . . . . .	per memoria	CATEGORIA I — Entrate effettive		
			Imposte transitorie		
			115	Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143) . . . . .	2.700.000.000
			116	Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio (artt. 68 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143) . . . . .	1.450.000.000



C A P I T O L I		C A P I T O L I	
No anno finanz. 1948-49	Denominazione	Competenza per l'anno finanz. 1948-49	Competenza per l'anno finanz. 1948-49
		Denominazione	
128	Rimborsi e concorsi di spese straordinarie . . . . .		per memoria
129	Rimborso dallo Stato di quota parte delle spese straordinarie di funzionamento degli Uffici che svolgono nella Regione attività statale e regionale (stipendi, premio giornaliero di presenza, compensi speciali, sussidi, cancelleria, ecc.) . . . . .	31.000.000	per memoria
130	Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitali di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilancio	750.000	1.000.000
	Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte straordinaria) . . . . .	250.000	1.000.000
<i>Proventi e contributi speciali</i>			
131	Versamenti effettuati dagli esattori delle imposte dirette per l'addizionale di aggio ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 e successive modificazioni . . . . .	per memoria	500.000
132	Somme versate da Amministrazioni, da Enti pubblici e da privati per spese di escavazione di porti e di spiagge (art. 2 del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 105, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 563, modificato dall'art. 43 del R. decreto-legge 28 giugno 1937, n. 943, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2531) . . . . .	5.500.000	per memoria
133	Contributo obbligatorio dell'uno per cento sul prezzo dei biglietti di viaggio su autolinee pubbliche extra-urbane esercite nella Regione da Enti pubblici e da imprese private, da devolversi a favore dell'Associazione famiglie caduti in guerra (decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1946, n. 34) . . . . .	per memoria	per memoria
134	Proventi e contributi speciali aventi carattere straordinario . . . . .	100.000	per memoria
	Totale dei proventi e contributi speciali (parte straordinaria)	212.000.000	500.000
<i>Entrate diverse</i>			
135	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico . . . . .	40.000.000	per memoria
136	Indennità di mora per pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte straordinarie (art. 19 del R. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436) . . . . .	per memoria	50.000
137	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie		
117	Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare (art. 10 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151) . . . . .		
118	Imposta straordinaria sul capitale delle Società per azioni (R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19) . . . . .		
119	Imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali o commerciali gestite da ditte individuali ovvero da società non azionarie (R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 256) . . . . .		
120	Contributi erariali di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco (art. 8 del R. decreto 12 aprile 1943, n. 205) . . . . .		
121	Imposta speciale sui redditi di capitali delle imprese commerciali e industriali esenti dal tributo mobiliare (art. 12 del R. decreto 12 aprile 1943, n. 205, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384) . . . . .		
122	Contributo straordinario del 2% sui salari ed ogni altro compenso, corrisposti agli operai addetti alle aziende, officine o stabilimenti (legge 25 giugno 1940, n. 876) . . . . .		
123	Imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali (legge 1 luglio 1940, n. 803) . . . . .		
124	Imposta straordinaria sui profitti di guerra ed avocazione alla Regione delle quote indisponibili dei profitti di guerra (testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 589 e art. 1 del R. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436) . . . . .		
125	Entrate derivanti dall'avocazione alla Regione dei profitti eccezionali di speculazione (R. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436) . . . . .		
126	Entrate di qualsiasi natura derivanti da provvedimenti aventi carattere straordinario e transitorio . . . . .		
	Totale delle imposte transitorie . . . . .		
	<i>Rimborsi e concorsi nelle spese</i>		
127	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie		



CAPITOLI		CAPITOLI			
No anno finanz. 1948-49	Denominazione	Competenza per l'anno finanz. 1948-49	Competenza per l'anno finanz. 1948-49		
137	Entrate di ogni genere concernenti l'avocazione dei profitti di regime (decreto legislativo Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 134)	51.000.000	147	Canoni per l'uso delle baracche di proprietà della Regione esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	per memoria
138	Devoluzione del 25% dei saldi attivi di rivalutazione monetaria degli impianti trasferiti a capitale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 241)	per memoria	148	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dall'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (artt. 19 e 25 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	per memoria
139	Sovrainposta erariale sui redditi dei terreni e dei fabbricati (art. 2 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, ed art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141)	5.000.000	149	Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai e degli incaricati stabili, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898)	250.000
140	Entrate per fitti, canoni, censi, livelli attivi, per realizza di attività e per entrate varie concernenti i beni di pertinenza del partito nazionale fascista e delle organizzazioni fasciste, soppressi col R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 (decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159)	per memoria	150	Entrate eventuali diverse	per memoria
141	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il II comma dell'art. 8 del decreto-legge Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 574, e decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1448 (art. 40 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	per memoria	Totale delle entrate diverse (parte straordinaria)		58.800.000
142	Partecipazione della Regione ai profitti delle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli oli minerali (art. 2 lettera c, del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1131)	per memoria	151	Fondo di Solidarietà Nazionale da versarsi dallo Stato, di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con R. decreto legislativo 15 maggio 1942, n. 455	per memoria
143	Versamento alla Regione del maggior provento sulle vendite di prodotti e materie ammessi all'importazione a speciali condizioni	per memoria	CATEGORIA II — <i>Movimento di capitali</i>		200.000
144	Versamento alla Regione dei maggiori utili sulle esportazioni dei prodotti e materie prime, disciplinate dal R. decreto-legge 13 gennaio 1941, n. 33, convertito nella legge 19 luglio 1941, n. 967	per memoria	152	Vendita di beni immobili	per memoria
145	Somme spettanti alla Regione in relazione al funzionamento delle gestioni degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli	2.000.000	153	Ricavo derivante dall'alienazione di immobili di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altre sedi	per memoria
146	Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti e nelle spiagge della Regione (art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891, modificato dall'art. 2 della legge 14 marzo 1940, n. 240)	500.000	154	Ricavo dall'alienazione di titoli di proprietà della Regione	per memoria
			155	Affrancazioni e alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili	500.000
			156	Entrate derivanti da alienazioni di qualsiasi natura	per memoria
			Totale dei proventi per vendita di beni ed affrancazione dei canoni		700.000



[illegible]